

1

rg. n. 3049/2015



**Tribunale di Savona**

**Sezione Feriale**

Il Tribunale di Savona, composto da:

dot.ssa Fiorenza Giorgia	Presidente
dot.ssa Angela Canessa	Giudice
dot.ssa Valentina Cingano	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio,

sentite le parti, e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.8.2015, nel procedimento

**promosso da**

[redacted]

rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] a virtù di procura in calce al reclamo

- reclamante

**nei confronti di**

[redacted], rappresentati e difesi dall'avv. [redacted]

a virtù di procura allegata al ricorso in opposizione

- parte reclamata

avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza pronunciata nel procedimento n. R.G.I. n. 131/2013 sub dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Savona, reso all'udienza del 21.7.2015, osserva quanto segue.

### RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

1. Banca [redacted] A. ha presentato reclamo avverso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione immobiliare nei confronti di beni immobili in comproprietà fra [redacted], reso all'udienza del 21.7.2015. In via principale è chiesta la revoca dell'ordinanza di sospensione, in via subordinata la limitazione della sospensione all'importo indicato a precetto per interessi di mora (2.418,78 euro); è altresì formulata domanda ex art. 96 c.p.c. I reclamati si sono costituiti contestando la fondatezza del reclamo. All'udienza del 26.8.2015 le parti hanno discusso la causa, insistendo come nei rispettivi atti.

\*\*\*

2. In fatto, il 30 marzo 2007, Banca [redacted] hanno stipulato contratto di mutuo fondiario ipotecario a tasso fisso per la somma di Euro 220.000,00, da restituirsi in 360 rate fino al 1.5.2037. Stante l'inadempimento nel pagamento delle rate, il 18 marzo 2013 la banca ha notificato precetto per il pagamento di euro 235.209,72, oltre agli interessi di mora, come convenzionalmente pattuiti, maturati e maturandi, e quant'altro dovuto in forza del predetto contratto di mutuo, oltre successive occorrenze. Con atto di pignoramento del 4.4.2013, la banca ha sottoposto a procedura espropriativa un bene immobile che [redacted] e [redacted] possiedono in comproprietà. Avverso la predetta procedura esecutiva (R.G.E. n. 131/2013), dopo l'emissione dell'ordinanza di vendita forzata, è stata proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. dai mutuatari, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione rubricata al n.r.g. 131/2013 sub. In tale sede, i mutuatari deducono la pattuizione di interessi anatocistici (in violazione dell'art. 1283 c.c.), la nullità della pattuizione inerente agli interessi (in quanto superiori al tasso soglia), il versamento di 87.646,34 euro, con capitale residuo di 106.160,67.

Con provvedimento reso all'udienza del 21.7.2015, il G.F. ha sospeso l'esecuzione, fissando termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.

Il G.F. ha infatti rilevato che nel caso in cui l'interesse moratorio si venga per pattuizione contrattuale a sommare a quello corrispettivo, la rata deve intendersi ricompresa nel TFCG, visto il doc. 4 di parte ricorrente che sembra deporre in tale senso.

\*\*\*

3. I motivi di reclamo attingono all'inidoneità probatoria della perizia di parte (prodotta sub 4), all'assenza di violazione dell'art. 1283 c.c. (in quanto la quota di interesse moratorio calcolato sulle rate non onorate non è capitalizzato, come da art. 4.3 del titolo esecutivo), al rispetto del tasso soglia (dovendosi computare separatamente interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la loro autonomia funzionale). In ogni caso, l'Istituto contesta l'avvenuto pagamento di 89 rate da parte dei mutuatari, essendo state versate solo 43 rate.

Il reclamo non può essere accolto, dovendosi condividere quanto affermato dal Giudice dell'esecuzione.

La tesi interpretativa di parte reclamante, per quanto concerne la verifica del superamento o meno della soglia di usurieri, può essere condivisa solo in linea astratta, mentre non può trovare applicazione nel caso sottoposto all'esame del Collegio, dovendosi tenere conto del tenore delle clausole del contratto di mutuo stipulato fra le parti.

In punto di stretto diritto, infatti, interessi corrispettivi ed interessi di mora non si cumulano al fine della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento, in quanto i due tipi di tassi sono diversi fra loro per natura e funzioni: si tratta di entità giuridicamente ed economicamente disomogenee, costituendo i primi la misura di remunerazione del capitale concesso in credito (e, per quanto qui interessa, di rimborso dei connessi costi) e i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell'art. 1224 cc. Pertanto, in materia di usura

bancaria, per effetto della differente natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo va attribuita natura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l'ipotesi di inadempimento).

Tuttavia, nella controversia in esame, deve essere attentamente valutato il tenore della pattuizione contrattuale.

Occorre verificare il singolo contratto e stabilire se esso preveda interessi di mora in caso d'inadempimento e se gli stessi siano sostitutivi dell'interesse corrispettivo. Se la previsione contrattuale statuisce che la banca debba applicare al cliente inadempiente solo gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si deve operare la sommatoria fra tassi corrispettivi e tassi moratori, ai fini del calcolo del TEG; e si deve verificare lo sfioramento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio. Se invece il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici devono essere valutati congiuntamente ed il risultato deve essere confrontato con i limiti normativamente imposti (legge 108/96 e successive modifiche).

L'art. 4 del contratto di mutuo stipulato fra le parti prevede espressamente -al comma 3- che: *"in ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati, e non pagata, vanno corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca"*.

Nel caso di specie, pertanto, è la clausola contrattuale che cumula interessi corrispettivi ed interessi di mora, stabilendo che i secondi si computino su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo (e, dunque, anche a titolo di interessi corrispettivi). Ed è dal tenore di tale pattuizione che deriva la necessità di cumulare interessi corrispettivi ed interessi di mora, in quanto la Banca ha previsto non la sostituzione dell'interesse moratorio a quello corrispettivo, ma l'aggiunta del primo al secondo. Come rilevato dal Giudice dell'Esecuzione, da tale cumulo deriva appunto il superamento del tasso soglia.

Prevedendo il contratto che gli interessi di mora non si sostituiscono a quelli corrispettivi, ma si sommano a questi (quindi su ogni rata già formata da quota capitale e quota interessi corrispettivi) si deve concludere che anche gli interessi di mora sono da computare ai fini del TFGM e pertanto sussiste il *finis* del fatto che quest'ultimo sfora il tasso soglia (vigente al momento della stipula) (cfr. in questo senso Tribunale di Parma, sezione fallimentare, procedura n. 26/2013).

Per le esposte ragioni, il reclamo deve essere respinto.

Spese al merito.

In applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 115/2002, atteso l'esito del reclamo, occorre dare atto della sussistenza del presupposto, a carico del reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visto l'art. 669 *ter* del r.d. c.p.c.,

RESPINGE il reclamo;

spese al merito;

dà atto della sussistenza del presupposto, a carico del reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 26/8/2015.

Si comunici.

Il Giudice estensore  
dott.ssa Valentina Cingano

Il Presidente  
dott.ssa Eleonora Giorgi

DEPOSITATO IN  
CANCELLERIA  
= 2 SET 2015

21/08

TRIBUNALE di SAVONA

Il GE,

letto il ricorso che precede nel proc RGE 131/2013, SUB

esaminati gli atti,

visti gli artt. 615, 616, 624 cpc,

fissa per la comparizione delle parti avanti sé il giorno 21.7.2015 alle ore 12 .

Dispone che il presente ricorso sia notificato a tutte le parti del procedimento esecutivo a cura del ricorrente entro il 9.7.2015 .

Savona, 25.6.2015

Il GE

Dott.ssa M L Morello

Nota 21/7/15 inviata a GE  
 con l'avv. Roman fu avv.  
 Bianchi fu [redacted]  
 l'avv. C. Fenucci fu l'avv.  
 Piro fu l'esecutore - E' stato  
 bene il controllo del  
 Partenza, i peli in mano con  
 i altri -  
 visto il ricorso e gli altri della stessa  
 le foto di cui i a P. [redacted]  
 non si va venga per l'altro [redacted]

Firmato Da: MORELLO MARIA LAURA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: d91ae - Firmato Da: COLELLA RITA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: db006

è somma è quello corrispettivo,  
lo stesso deve intensificarsi ovunque

nel TEG,

visto si deve. Le di fare ricerca  
de sembra de parte in Tal caso,

P. f. n.

è possibile l'eccezione, min'visti  
il lavoro del sistema d'opzioni,

seppur il suo fl'libilita - delle

zbera n'a n'libilita al

dimensione finita de de un

den' al punto de p'val',

fissate come percentuali di premi

90 per l'introduzione del

quadro di merito secondo la

mobilità prevista in ragione

della motore del ato prev

1 Scrubse a ruolo a cura della  
parte interessata oserati (termini a

Comparsa di cui al art 163 bis

rubricati al metà

re 1/5

RG 131/2015

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- rilevato che il procedimento esecutivo in epigrafe risulta sospeso ed il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo,
- dato atto che il procedimento di opposizione all'esecuzione non risulta instaurato nel termine perentorio, da informazioni assunte in cancelleria,
- che oltre all'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, va pronunciata la declaratoria di estinzione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 624 c III cpc,
- che si rende necessario provvedere alle liquidazione dei professionisti,

P.Q.M.

Fissa udienza al 11.10.2016 ore 9.15 per la comparizione delle parti e del delegato.

Si comunichi

Savona, 23/09/2016

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott.ssa M L Morello

Addebi 11/10/2016 alle ore 11.50 come  
è contenuto -

le 15  
visti l'art. 624, III c che,  
dichiaro l'estinzione delle procedure  
esecutive R.G. 131/12 ;  
ordine la cancellazione della  
trascrizione del pignoramento tenuto  
alla declaratoria di fine procedura  
n. 2715/2013 ai n. 5107/3928  
le 15/10/2016





TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA  
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'Esecuzione

Letti gli atti e **sciogliendo la riserva;**

**Rilevato** che viene chiesta, nel corpo del ricorso in opposizione proposto dal debitore, istanza di sospensione dell'esecuzione;

**ritenuto** che, in quanto istanza a natura cautelare, essa conseguentemente richieda il vaglio del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*;

che sussista il *fumus* quando, dal tenore degli atti e delle difese svolte, ed in esito ad una delibazione sommaria, emerga la fondatezza - o, secondo l'orientamento che questo Giudice ritiene maggiormente condivisibile, la non manifesta infondatezza - dell'impugnazione;

che sussista il *periculum in mora* quando emerga il pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio per la parte che subisca detta efficacia esecutiva; pregiudizio che non deve necessariamente rivestire carattere patrimoniale, ben potendo viceversa intendersi esteso alla privazione della disponibilità di un bene della vita, e in ogni caso all'effetto restrittivo o ablativo che la perdurante efficacia del provvedimento di cui si chiede la sospensione spieghi sulla sfera giuridica del destinatario, comprimendone i diritti e le facoltà;

**osservato** che, in base a quanto sin qui esposto e in particolare alla necessità di compiuti approfondimenti istruttori in ragione della notevole complessità degli accertamenti tecnici da compiersi necessariamente in sede di cognizione ordinaria, l'impugnazione e l'istanza cautelare non appaiono *prima facie* infondate, sicché l'istanza di sospensione può trovare accoglimento, non prospettandosi come conseguenza di tale provvedimento ragioni di grave ed irreparabile pregiudizio alle ragioni del creditore procedente;

**Visto** l'art. 615c.p.c.;

**P.Q.M.**

**Sospende** con efficacia immediata l'esecuzione;

**Fissa** termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. ridotti della metà;

**Si comunichi.**

Piacenza, 13 agosto 2016

Il G. E.

(dott. Antonino Fazio)





TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA  
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'Esecuzione

Letti gli atti

**Rilevato** che il presente procedimento è stato sospeso a seguito di opposizione in data 13.08.2016;

che il provvedimento fissava il termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;

che a seguito di verifiche sui registri di cancelleria detto giudizio non risulta, ad oggi, essere stato iscritto a ruolo;

che conseguentemente ricorre l'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.c., determinandosi l'improcedibilità dell'azione esecutiva per difetto sopravvenuto di una delle condizioni dell'azione (interesse ad agire) attesa l'inerzia anche del creditore precedente;

**P.Q.M.**

**dichiara estinto il processo esecutivo** e per l'effetto

**Manda** al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione del pignoramento trascritto in data 11.10.2012 al n. RG 11804 e RP 8940

Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Piacenza, 26 dicembre 2016

Il G. E.  
(dott. Antonino Fazio)



Il G.E. dott.ssa Silvia Bianchi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.4.2016,

osservato che, a prescindere dalla ammissibilità della spiegata opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza dell'11.2.2016, deve prendersi atto del contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2014 in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 20 co. 7 L. 44/99;

ritenuto che, quindi, debba procedersi ai sensi dell'art. 487 co. 1 c.p.c. con riferimento all'ordinanza dell'11.2.2016;

osservato che, alla luce della revoca della ordinanza sopra richiamata, sia venuto meno l'interesse dell'istante ad un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 617 co. 2 c.p.c.;

ritenuto che le spese di lite della presente fase debbano andare compensate tra le parti;

**P.Q.M.**

revoca la propria ordinanza dell'11.2.2016 e prende atto del provvedimento di sospensione del PM del 13.10.2015;

compensa tra le parti le spese di lite;

assegna il termine di giorni 60 per l'inizio del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata ed osservati termini a comparire ex art. 163 *bis* c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi anche al professionista delegato.

Venezia, 16/06/2016



Il G.E.

Dott.ssa Silvia Bianchi





# TRIBUNALE DI LANCIANO

## **Il Giudice dell'Esecuzione**

Letti gli atti della procedura esecutiva n. 1/2008 promosso contro

Letto il reclamo depositato nell'interesse dell'esecutata ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.3.2017

### **OSSERVA**

Gran parte delle doglienze espresse nell'atto di reclamo è infondato, in quanto:

- Come si dà atto nello stesso reclamo, la CTU eseguita nell'ambito del procedimento esecutivo è stata acquisita nel procedimento e consegnata al delegato, ma la stessa non è affatto vincolante per il medesimo, il quale ben può fissare il prezzo sulla base della originaria CTU e degli incanti tenutisi *medio tempore*
- La pubblicità è stata ritualmente eseguita dal professionista delegato, come si dice nello stesso reclamo, più di 45 giorni prima rispetto alla data fissata per la vendita
- L'avviso di vendita è stato correttamente compilato con il riferimento alla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nella originaria delega

Appare invece fondata la doglianza relativa al prezzo come fissato dal delegato, in quanto:

- Dalla articolata memoria dello stesso delegato emerge come gran parte degli esperimenti di vendita siano stati eseguiti sulla quota di metà del bene pignorato; è del tutto evidente come l'appetibilità di siffatta quota sia nettamente inferiore a quella del bene nella sua interezza, per cui, una volta che si possa (come nel caso di specie) provvedere alla vendita dell'intero bene, non pare corretto fissare il prezzo base modulandolo su quello delle vendite eseguite sulla quota di  $\frac{1}{2}$
- Sempre dalla memoria del professionista delegato si segnala che vi è stata una vendita dell'intero bene (esperimento del 18.6.2010) al prezzo base della CTU del procedimento (euro 105.000), esperimento che è andato deserto; appare pertanto opportuno che la riduzione di cui all'art. 591 cpc debba essere operata su tale prezzo (portando il prezzo base dell'esperimento a non meno di 78.750); ciò tanto più in quanto opportunamente il professionista delegato ha segnalato la necessità di nomina di un custode (cui questo ufficio ha provveduto in data 14.2.2017), nomina che sicuramente potrà agevolare la vendita del bene, assecondando le aspirazioni di eventuali interessati (cui sarebbe assicurata la visita del

bene stesso) ed aumentando quindi le possibilità di definizione della procedura

Le ragioni che precedono inducono all'accoglimento del reclamo ed alla revoca degli avvisi di vendita redatti dal professionista delegato.

**P.Q.M.**

**In accoglimento del reclamo proposto da \_\_\_\_\_ dispone non farsi luogo alle vendite del 16.3.2017 e del 20.4.2017 e revoca gli avvisi di vendita disposti dal professionista delegato.**


**Dispone che il futuro esperimento ponga, quale prezzo base, quello delle vendite del 18.6.2010 e 16.7.2010 ridotto ai sensi dell'art. 591 cpc**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Lanciano, 15.3.2017

**Il Giudice**

**Massimo Canosa**



**TRIBUNALE DI LANCIANO**

Dipartimento di Lanciano

OGGI

**15 MAR 2017**

Il Funzionario di Cancelleria

**Gianfranco FERREANTE**